



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 04 LUGLIO 2025

Riunione del 25 Giugno 2025

82.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. **ASD VOLLEY SPORT ALCAMO** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **COTTONE Leonardo** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD VOLLEY SPORT ALCAMO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 101/24-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- A.S.D. VOLLEY SPORT ALCAMO in persona del Presidente pro tempore Sig. Cottone Leonardo: per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €.150,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla A.S.D. Polisportiva Actor Polis Alcamo, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra Mirrione Vittoria;

- SIG. COTTONE LEONARDO nella qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. VOLLEY SPORT ALCAMO: per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €.150,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla A.S.D. Polisportiva Actor Polis Alcamo, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra Mirrione Vittoria.



OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 18 Marzo 2025 a mezzo del quale la ASD POLISPORTIVA ACTOR POLIS di Alcamo comunicava che a seguito di svincolo dell'atleta Vittoria Mirrione, la A.S.D. Volley Sport Alcamo era venuta meno all'obbligo, impostogli della recente normativa in materia di svincolo, di corrispondere al medesimo sodalizio esponente la somma dovuta quale premio di tesseramento e pari ad € 150,00

Avviate le indagini preliminari con l'acquisizione della documentazione di competenza dell'Ufficio Tesseramento e ritenuta sufficientemente provata, sotto il profilo disciplinare, la condotta denunciata, in data 01.04.2025 la Procura Federale trasmetteva la comunicazione di conclusioni delle indagini agli odierni incolpati e quindi, in assenza di controdeduzioni da parte degli stessi, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale deliberava quindi di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 25 Giugno 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, Avv. Giuseppe Militeri, risultava collegato il Presidente del Sodalizio incolpato sig. Leonardo Cottone.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità disciplinare contestata e per l'irrogazione di idonee sanzioni a carico di entrambi gli incolpati.

Il sig. Cottone evidenziava al Tribunale che il premio di compensazione dovuto per il tesseramento dell'atleta Vittoria Mirrione, per la parte già maturata, era stato regolarmente corrisposto nel termine previsto e pertanto insisteva per il proscioglimento di entrambi i prevenuti.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare degli incolpati, per i fatti loro contestati non sussista e che pertanto gli stessi debbano andare esenti da sanzione.

La circostanza dell'avvenuto pagamento da parte del sodalizio della quota già maturata del premio di compensazione dovuto, trova esplicita conferma nello stesso esposto che ha dato l'avvio al presente procedimento, laddove il sodalizio esponente reclama il pagamento del premio di tesseramento e non del premio di compensazione, dando atto del parziale pagamento di quest'ultimo. In sostanza, stante la giovane età dell'atleta in questione, la A.S.D. Volley Sport Alcamo era tenuta al pagamento del premio



di tesseramento ex art. 55 del nuovo RAT e del premio di compensazione ex art. 61. RAT; il primo da corrispondere entro 3 mesi dal tesseramento in unica soluzione ed il secondo in due tranches, rispettivamente a distanza di 5 e 18 mesi dal tesseramento.

Riferisce il sig. Cottone di aver accertato solo a seguito del deferimento di essere tenuto al versamento di entrambi i premi e di aver quindi provveduto, se pur in ritardo, a corrispondere anche il premio di tesseramento rivendicato dal sodalizio di provenienza.

Per quel che attiene il presente procedimento però e pertanto in ordine al contestato mancato pagamento del premio di compensazione, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di merito sollevata dagli incolpati, risultando per tabulas che tale premio – limitatamente alla parte da corrispondere nel primo dei due termini sanciti dall'art. 61 RAT – sia stato regolarmente e tempestivamente corrisposto dalla A.S.D. Volley Sport Alcamo, la quale pertanto non può essere ritenuta responsabile della violazione disciplinare contestata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il non luogo a procedere nei confronti di entrambi gli incolpati

Roma, 27 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 Luglio 2025